



COMUNE DI LONGI

Via Roma, 2 - 98070 LONGI (ME) Tel.0941 485040 Fax 0941 485401

Cod. Fiscale: 84004070839

Partita IVA: 02810650834

E mail: ragioneria.longi@tiscali.it - c.c.p. 13925987

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>(Riccardo Protopapa)</i>		PRESENTATA DALL'ASSESSORE AL BILANCIO <i>(Dott. Francesco PIDALA')</i>
_____		_____
(firma)		(firma)
Longi,14/10/2010		Longi,14/10/2010

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. PREDISPOSTA DA QUESTO UFFICIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N°30 DEL 23/12/2000.

OGGETTO: ATTUAZIONE ART. 8-SEXIES DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 208, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2009, N. 13.- RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLA QUOTA DI TARIFFA NON DOVUTA PER SERVIZIO DEPURAZIONE

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA: PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA : PARERE FAVOREVOLE.

LONGI 14/10/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Rag. Antonina RUFFINI)

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA: PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE.

1 Intervento	Voce:	
X Competenza	Disponibilità al	€
Residui	Impegno n. ____/2010	€

Ai sensi dell'art. 55 della legge n°142/90 si attesta la copertura finanziaria all'Intervento ----- Competenze - Residui essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formazione è stato annotato nel mastro di contabilità.

LONGI , 14/10/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Rag. Antonina Ruffini)

L' ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che:

- la Corte Costituzionale, con sentenza n.335/2008, ha dichiarato l'illegittimità dell'art.14, comma 1, della Legge 5.01.1994 n. 36 e dell'art. 155, comma 1, del D.Lgs 3.04.2006 n. 152, nella parte in cui essi prevedono che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sia dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;
- il decreto legge 30.12.2008, n.208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.02.2009 n. 13, all'art.8-sexies, prendendo atto di tale sentenza, ha stabilito che gli enti gestori del servizio idrico integrato, debbano provvedere alla restituzione della quota di tariffa non dovuta per servizio di depurazione, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni a decorrere dal 1° ottobre 2009;
- lo stesso art. 8-sexies del citato Decreto Legge ha statuito che, dall'importo da restituire vadano dedotti gli oneri relativi alle attività di progettazione, di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione;
- in ordine alle procedure da porre in essere nell'iter di restituzione delle quote in narrativa, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha evidenziato la necessità di apposita e dettagliata istanza da parte dell'utente ed indicato, per il diritto al rimborso, il termine di prescrizione quinquennale;
- inoltre, l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione del 07.04.2009 n. 98, ha concluso, in considerazione della natura non tributaria ma di corrispettivo verso prestazione commerciale, caratterizzante la quota di tariffa de quo, che la richiesta di rimborso della stessa non rientri nella previsione esentativa dell'art. 5, comma 5, della tabella annessa al DPR n. 642/1972 e che, pertanto, vada assoggettata all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30.09.2009, pubblicato in G.U. l'8.02.2010, dal titolo "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione";

Considerato che in questo Comune il servizio idrico integrato viene autogestito, che fino al canone dovuto per il 2008 ha provveduto anche alla riscossione delle somme relative alla depurazione con la specifica destinazione di impiegare la somma per la realizzazione di un impianto di depurazione;

Dato atto che:

- è urgente definire le linee guida, da indicare all'ufficio Ragioneria gestore del servizio idrico integrato, in modo da metterlo in condizione di procedere alla restituzione, nel rispetto delle disposizioni normative e della giurisprudenza citate;
- non si realizzano in questo Comune le condizioni previste dall'art.5, commi 1-4, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30.09.2009;

PROPONE

1. **di provvedere** alla restituzione della quota di tariffa in argomento agli utenti che non usufruiscono del relativo servizio, computandola sulla base di diritto al rimborso con termine di prescrizione quinquennale;
2. **di dare atto** che a tale restituzione ed alla relativa quantificazione provvederà il Comune gestore del servizio idrico integrato;
3. **di approvare** le seguenti linee guida per la procedura di rimborso da indicare all'ufficio competente:
 - la restituzione di cui innanzi deve aver luogo entro il termine di anni cinque a decorrere dal 1° ottobre 2009, nel caso anche in forma rateizzata, a mezzo emissione di mandato di pagamento, a favore dei richiedenti, nel caso di importo pari o superiore ad € 10,00 e con compensazione sulle successive bollette idriche, per gli importi inferiori;
 - tali rimborsi vanno effettuati solo a seguito di apposita e documentata istanza, da parte dell'utente, assoggettata all'imposta di bollo di cui all'art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642;
 - l'imposta di bollo è dovuta anche in ordine alle richieste di restituzione della quota di tariffa per servizio depurazione ad oggi già inoltrate, le quali andranno eventualmente regolarizzate;
 - **i dovuti rimborsi avverranno in seguito a verifica di eventuali debiti pregressi da parte dell'utente nei confronti dell'Ente: in tal caso si provvederà contestualmente alla relativa compensazione;**
 - il costo dei rimborsi in narrativa, da computare sulla base delle effettive istanze e di quanto disposto dalla Legge n. 13/2009, graverà sul fondo costituito ai sensi dell'art. 14 della Legge n.36/1994 e ss. mod., entro il limite delle somme accantonate e disponibili;
4. **di trasmettere** la presente all'ufficio Ragioneria, affinché possa procedere ai rimborsi, laddove dovuti, istruendo i relativi adempimenti;
5. **di rendere** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267. –